I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2587/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1995

che corregge il regolamento (CE) n. 3115/94 che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione [2], in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che è necessario correggere alcuni errori rilevanti concernenti talune aliquote di dazi stabilite nel regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dalla sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Talune aliquote di dazi di cui nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono sostituite come indicato negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'allegato I è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 7.
[3] GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO I

Pagina 272 :

— sottovoce 3503 00 10, colonna 4 :

anziché : « 12 »,
leggi : « 11,3 » ;

— sottovoce 3503 00 80, colonna 4 :

anziché : « 12 »,
leggi : « 11,3 » ;

— sottovoce 3504 00 00, colonna 4 :

anziché : « 5,3 »,
leggi : « 5 ».

Pagina 550 :

sottovoce 8202 91 00, colonna 4 :

anziché : « 6,2 »,
leggi : « 5,5 ».

Pagina 578 :

— sottovoce 8419 89 10, colonna 4 :

anziché : « 3,8 »,
leggi : « 3,6 » ;

— sottovoce 8419 90 20, colonna 4 :

anziché : « 3,6 »,
leggi : « 3,3 » ;

— sottovoce 8419 90 95, colonna 4 :

anziché : « 3,8 »,
leggi : « 3,6 ».

Pagina 601 :

— sottovoce 8464 20 11, colonna 4 :

anziché : « 3,8 »,
leggi : « 3,5 » ;

— sottovoce 8464 20 19, colonna 4 :

anziché : « 3,8 »,
leggi : « 3,5 » ;

— sottovoce 8464 20 80, colonna 4 :

anziché : « 3,8 »,
leggi : « 3,5 ».

Pagina 638 :

sottovoce 8538 90 90, colonna 4 :

anziché : « 4,3 »,
leggi : « 4 ».

Pagina 658 :

sottovoce 8708 39 90, colonna 4 :

anziché : « 6,9 »,
leggi : « 6,4 ».

ALLEGATO II

Pagina 569, sottovoce 8409 10 90, colonna 4 :

anziché : « 1,7 »,
leggi : « 3,4 ».

Pagina 595 :

— sottovoce 8452 10 11, colonna 4 :

anziché : « 5,7 »,
leggi : « 5,9 » ;

— sottovoce 8452 10 19, colonna 4 :

anziché : « 9,7 »,
leggi : « 11,5 ».

Pagina 650 :

— sottovoce 8607 19 01, colonna 4 :

anziché : « 3,4 »,
leggi : « 5,3 » ;

— sottovoce 8607 19 18, colonna 4 :

anziché : « 3,4 »,
leggi : « 5,3 ».